Anno 1874. Roma - Martedì, 24 Novembre Num. 280.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

AVVISO
ai Signori Associati alla GAZZETTA UFFICIALE

Col 1° prossimo gennaio la **Gazzetta Ufficiale del Regno** muterà formato. Sarà pubblicata su foglio di sedici pagine in 4° grande. Molte utili modificazioni e molti importanti miglioramenti saranno pure introdotti nella redazione.

Similmente, alla prossima riapertura del Parlamento, le **Relazioni ministeriali**, quelle delle **Commissioni parlamentari**, che accompagnano i singoli **Progetti di legge**, e le successive **Discussioni** che hanno luogo dinanzi all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, saranno pubblicate nello stesso sudescritto nuovo formato della Gazzetta Ufficiale assai più comodo del presente.

Questa riforma, da tempo invocata da molti Associati, permetterà ai medesimi di riunire in uniformi ed eleganti volumi al termine di ogni annata ed alla chiusura di ogni Sessione tanto i fogli della **Gazzetta Ufficiale** quanto quelli degli **Atti del Parlamento.** Questi ultimi per maggiore comodità saranno distribuiti in due distinte serie, aventi ciascuna una numerazione parziale e progressiva.

Faranno parte della prima serie i Progetti di legge, le Relazioni ministeriali e quelle delle singole Commissioni parlamentari. Nella seconda saranno comprese le sole Discussioni. Tanto la prima che la seconda serie saranno spedite ai signori Associati alla Gazzetta Ufficiale che avranno fatto richiesta anche degli Atti del Parlamento e ne avranno soddisfatto il corrispondente importo. Le Discussioni, appena avranno avuto luogo in Parlamento; le Relazioni dopo la distribuzione che se ne deve fare ai membri delle due Camere.

Finalmente allo spirare di ogni anno, al chiudersi di ogni Sessione verrà pure distribuito un copioso indice e della Gazzetta Ufficiale e di ciascuna serie degli Atti parlamentari.

I prezzi d'associazione sono li stessi di quelli ora in corso.

Coloro che desiderassero ricevere fin dal loro principio li Atti della imminente nuova Legislatura e non fossero ancora associati alla Gazzetta Ufficiale devono pertanto spedire senza indugio la loro richiesta d'associazione, accompagnata dal relativo vaglia postale.

PARTE UFFICIALE

Il N. 2189 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962 (Serie 2ª), sulle norme di Contabilità per la Amministrazione del Fondo per il culto.

Sentito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, e conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato per l'esecuzione dell'anzidetta legge l'unito regolamento visto d'ordine Nostro dai Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
VIGLIANI.

Regolamento *per la esecuzione della legge del* 22 *giugno* 1874, *n.* 1962.

Art. 1. Le disposizioni del regolamento approvato col Reale decreto del 4 settembre 1870, n. 5852, per la esecuzione della legge del 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale, sono applicate alla Amministrazione ed alla contabilità del Fondo per il culto, colle modalità e variazioni seguenti, ritenendo, in quanto non sia espressamente enunciato, surrogato il Fondo per il culto, per gli effetti e le responsabilità della sua gestione, alle ragioni e soggezioni delle Amministrazioni dello Stato, ed alle competenze ed attribuzioni della Ragioneria generale e della Direzione generale del Tesoro.

TITOLO I. — *Del patrimonio* (*).

Art. 2. Sulla base degli inventari e delle relative scritture l'Amministrazione del Fondo per il culto deve compilare in fine di ogni anno un conto ricapitolativo, corredato di speciali allegati, da cui risulti la situazione del suo patrimonio cogli aumenti e le diminuzioni seguite entro l'anno.

Questo conto sarà trasmesso alla Corte dei conti a corredo del rendiconto generale della Amministrazione del Fondo per il culto.

Sono quindi applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del succitato regolamento generale.

All'articolo 39 è sostituito il seguente:

« La cauzione prestata dal cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto è estesa alla gestione ed alla responsabilità derivanti dalle funzioni di economo dal medesimo esercitate ».

TITOLO II. — *Dei contratti* (*).

Art. 3 Sono intieramente applicate le disposizioni di questo titolo colle modificazioni sancite coi Reali decreti 5 agosto 1871, num. 409 e 27 novembre 1872, num. 1099.

TITOLO III. — *Dell'anno finanziario e del bilancio* (*).

Art. 4. Sono applicabili le disposizioni dello articolo 133.

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 134 colle modificazioni introdottevi col Reale decreto 27 novembre 1872, num. 1099 e colla seguente aggiunta:

« Però il cassiere centrale del Fondo per il culto potrà anche dopo il 31 dicembre compiere le operazioni necessarie:

« 1° Per esigere i vaglia del Tesoro emessi nel mese di dicembre per versamenti fatti a tenore dell'art. 253;

« 2° Per darsi carico delle ritenute inerenti ai titoli estinti nel mese di dicembre dai tesorieri provinciali;

« 3° Per allibrare nel suo registro di uscita le spese rappresentate dai titoli suddetti.

« Ma le accennate operazioni dovranno in ogni caso essere compiute entro il mese di marzo successivo ».

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 135.

All'art. 136 è sostituito il seguente:

« L'Amministrazione del Fondo per il culto forma ogni anno i progetti tanto degli stati di prima previsione quanto del bilancio definitivo ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 137, 138, 139, 140 e 141.

All'articolo 142 è sostituito il seguente:

« Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione, *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;* ed un'altra sotto la denominazione, *Fondo per le spese impreviste.*

« Le prelevazioni da questi due capitoli dovranno essere fatte per decreti del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti registrati alla Corte dei conti.

« Per gli effetti di questa disposizione sarà unito al decreto di approvazione del bilancio l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151 e 152.

All'articolo 153 è sostituito il seguente:

« Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30 mila, debbono essere approvate con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrato alla Corte dei conti, perchè possano in tutto od in parte essere comprese nei bilanci ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 155 e 156.

All'articolo 158 è sostituito il seguente:

« Nei primi quindici giorni di marzo l'Amministrazione dovrà presentare al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti il bilancio definitivo dell'anno in corso e lo stato di prima previsione delle entrate e delle spese dell'anno seguente ».

« Qualunque variazione dovrà essere presentata parimenti al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ».

All'articolo 160 è sostituito il seguente:

« Gli stati di prima previsione dovranno essere approvati avanti il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono, ed i bilanci definitivi entro i primi quindici giorni dell'anno stesso, con decreti del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrati alla Corte dei conti ».

All'articolo 161 è sostituito il seguente:

« Il riparto delle somme stanziate in articoli verrà effettuato negli stessi stati di prima previsione e bilanci definitivi ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 162, 163 e 165.

All'articolo 174 è sostituito il seguente:

« Se dopo l'approvazione del bilancio definitivo si verifichi una nuova entrata, l'Amministrazione del Fondo per il culto provvede per la conveniente applicazione al bilancio stesso mediante decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti che ne indichi il nuovo capitolo e l'applicazione data all'entrata ed il numero d'ordine col quale deve essere aggiunto al bilancio. Un esemplare di detto decreto è trasmesso alla Corte dei conti ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 175 e 176.

All'art. 177 è sostituito il seguente:

« Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque maggiore spesa o spesa nuova non potrà essere autorizzata che per decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, registrato alla Corte dei conti.

« Le domande di autorizzazione di maggiori spese o di spese nuove sono fatte a mezzo di note sottoscritte dal direttore generale dell'Amministrazione proponente, nelle quali devono essere svolti i motivi che le rendono necessarie, colla indicazione del capitolo da aumentarsi e col corredo dei documenti giustificativi ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 179, 183 e 184.

All'art. 185 è sostituito il seguente:

« Le somme pagate sopra un capitolo del bilancio, e che durante l'esercizio del medesimo venissero restituite al Fondo per il culto possono con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti essere ristabilite in aumento al fondo stanziato nel capitolo medesimo.

« Il decreto relativo è registrato alla Corte dei conti, e copia autentica del medesimo viene trasmessa alla ragioneria del Fondo per il culto.

« La definitiva regolazione di tali eccedenze viene proposta in apposito articolo del decreto per lo assestamento del bilancio ».

TITOLO IV. — *Della Ragioneria* (*).

Art. 5. Al titolo IV del regolamento generale sono surrogate per il servizio del Fondo per il culto le seguenti disposizioni:

« La ragioneria dell' Amministrazione del Fondo per il culto è alla immediata dipendenza del direttore generale.

« Essa tiene, col metodo della scrittura doppia, il giornale, il libro mastro, i conti correnti dell'Amministrazione, non che tutti gli altri registri e conti ausiliari che sono necessari per la [illegible] dei bilanci di prima e definitiva previsione e dei resoconti consuntivi, come pure per riassumere e tenere in evidenza i risultati dei conti delle riscossioni e dei versamenti fatti da tutti gli agenti dipendenti, e delle spese fatte in relazione ai capitoli ed articoli del bilancio.

« Coi medesimi libri e registri riassume e tiene pure in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dell'Amministrazione.

« Per questi stessi effetti le ragionerie delle Intendenze di finanza dovranno tenere tutti i registri che sono loro prescritti dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

« Le Intendenze inviano nei termini prefissi all'Amministrazione del Fondo per il culto i conti mensili ed annuali e forniranno in ogni tempo quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che verranno loro richieste ».

TITOLO V. — *Degli agenti che maneggiano valori dell'Amministrazione* (*).

Art. 6. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210; 211, 212, 215, 216, 217 e 218.

All'articolo 220 è sostituito il seguente:

« Il cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto deve prestare la cauzione nella somma determinata per mezzo del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, che dovrà registrarsi alla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II della legge 14 agosto 1862, n. 800.

« È fatta facoltà all'Amministrazione del Fondo per il culto di esigere una cauzione speciale degli agenti contabili che funzionano per la medesima nella somma da determinarsi, sentito il Consiglio di Stato, con apposito Regio decreto, sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e del Ministro da cui l'agente contabile dipende. Il detto decreto dovrà essere registrato alla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della legge 14 agosto 1862, n. 800 ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 221, 222 e 223.

All'articolo 224 è sostituito il seguente:

« Il cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto è incaricato di ricevere le entrate, secondo gli ordini dell'Amministrazione, e di pagare direttamente o col mezzo dei tesorieri provinciali le spese nei modi stabiliti, e di disimpegnare i servigi speciali che gli venissero affidati ».

All'articolo 225 è sostituito il seguente:

« Il cassiere centrale esercita le sue funzioni sotto la immediata dipendenza del direttore generale ».

All'articolo 226 è sostituito il seguente:

« L'assunzione in funzioni del cassiere centrale ha effetto mediante la ricognizione delle casse e di tutte le contabilità tenute dal cassiere cessante.

« Siffatta operazione è compiuta coll'intervento del direttore generale, del caporagioniere, col concorso del controllore ed in contraddittorio del cassiere che assume il servizio e del cassiere cessante o di suo legale rappresentante.

« La operazione risulterà da processo verbale sottoscritto dagli intervenuti ».

All'articolo 227 è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui per qualsiasi causa venisse a cessare il cassiere centrale, sarà destinato dal direttore generale dell'Amministrazione un gerente ad esercitarne le funzioni ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 228 e 229.

Sono applicabili all'ufficio del cassiere centrale le disposizioni dell'articolo 230 colla seguente aggiunta:

« Il cassiere centrale potrà però tener nella cassa corrente i buoni ed i vaglia del Tesoro, mandati ed altri titoli commutabili in quietanze ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 231 e 232.

All'articolo 234 è sostituito il seguente:

« Presso la Cassa centrale vi è un controllore che esercita le sue funzioni sotto la immediata dipendenza del direttore generale ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 235, 236 e 237.

All'art. 238 è sostituito il seguente:

« Il controllore sarà immesso in funzioni dal direttore generale previa ricognizione dei fondi esistenti nelle casse, come è stabilito all'articolo 226 ».

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 239.

All'art. 240 è sostituito il seguente:

« Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese, coll'intervento del direttore generale o dell'ispettore generale, e del caporagioniere o col concorso del cassiere centrale e del controllore.

« Potranno aver luogo verificazioni straordinarie secondo gli ordini del direttore generale. »

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 241, 242 e 243.

TITOLO VI. — *Delle entrate* (*).

Art. 7. Alle disposizioni dell'art. 244 sono sostituite le seguenti:

« Il direttore generale dell'Amministrazione del Fondo per il culto e gli intendenti di finanza provvedono, sotto la personale loro responsabilità e nei limiti delle rispettive attribuzioni, affinchè la riscossione delle entrate sia fatta prontamente ed integralmente ».

All'art. 245 è sostituito il seguente:

« Quando il direttore generale scorga ritardo od altra irregolarità nella riscossione delle entrate promuove le misure di rigore contro gli agenti della riscossione e le competenti azioni giudiziarie contro i debitori diretti.

« Rispetto agli agenti della riscossione il direttore generale può secondo i casi limitarsi a promuovere misure e provvedimenti disciplinari; ma può anche direttamente procedere in via giudiziaria, rendendone informata l'Amministrazione da cui l'agente dipende ».

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 249.

All'articolo 250 è sostituito il seguente:

« Le multe di cui all'articolo precedente saranno applicate sulla proposta del direttore generale del Fondo per il culto per decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti, ed in ogni caso mediante sequestro di frutti della cauzione o vendita della medesima da promuoversi nelle forme giuridiche dinanzi alla Corte dei conti.

« Delle multe applicate e delle disposizioni relative a sequestro di frutti o vendita di cauzione sarà dato immediatamente avviso dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a quello da cui il contabile dipende ».

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 252.

All'articolo 253 è sostituito il seguente:

« Le somme introitate dagli agenti della riscossione debbono essere integralmente versate al cassiere centrale del Fondo per il culto.

« I versamenti devono farsi direttamente al cassiere centrale dagli agenti della provincia in cui esso risiede.

« Gli agenti di tutte le altre provincie eseguiranno il versamento alle Tesorerie provinciali ritirandone corrispondenti vaglia del Tesoro tratti sulla Tesoreria centrale del Regno, in capo al cassiere centrale del Fondo per il culto.

« I versamenti si fanno con imputazione distinta ai vari capitoli dell'entrata in conformità del prospetto di classazione che verrà ogni anno compilato dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

« La imputazione ai vari capitoli sarà richiesta ed indicata dagli agenti della riscossione, e gli Intendenti di finanza trasmetteranno alla Amministrazione del Fondo per il culto nei primi cinque giorni di ciascun mese un elenco dei versamenti distinti per capitoli, effettuati dai singoli contabili.

« Le quietanze del cassiere centrale ed i vaglia del Tesoro dei tesorieri provinciali vengono dagli agenti della riscossione uniti alle rispettive contabilità mensili e trasmessi all'Amministrazione col mezzo delle Intendenze di finanza ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 254, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 e 274.

Le disposizioni degli articoli 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 e 287 sono applicabili alle quietanze da rilasciarsi dal cassiere centrale del Fondo per il culto.

All'articolo 293 è sostituito il seguente:

« Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli agenti della riscossione presentano alla Intendenza di finanza della rispettiva provincia il conto in due esemplari delle riscossioni fatte nel mese precedente per ciascuna specie di entrata, e dei versamenti fatti nei modi prescritti dall'articolo 253 nelle Tesorerie provinciali o direttamente al cassiere centrale della Amministrazione, allegandovi i vaglia del Tesoro o le quietanze del cassiere centrale, un estratto degli articoli inscritti sui ruoli dei debitori durante il mese cui si riferisce il conto, uno stato degli articoli riscossi durante il mese stesso, e finalmente quegli altri documenti che fossero prescritti da speciali istruzioni.

« Il conto dimostrerà:

« 1° Il montare del carico e di esazione;

« 2° Le somme riscosse;

« 3° I residui da riscuotere;

« 4° I versamenti fatti;

« 5° I residui da versare.

« In questo conto debbono essere riepilogate le riscossioni ed i versamenti fatti nei mesi precedenti dell'anno in corso ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli [illegible]

All'articolo [illegible] è sostituito il seguente:

« Non più tardi del giorno 5 di ciascun mese il cassiere centrale compila il conto delle operazioni di entrata eseguite nel mese precedente.

« Il conto dimostrerà:

« 1° La ripresa del debito del cassiere centrale sull'esercizio precedente;

« 2° Le entrate riscosse direttamente secondo gli ordini di carico dell'Amministrazione durante il mese per ciascun capitolo ed articolo del bilancio;

« 3° I versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione imputati nei rispettivi capitoli ed articoli.

« In detto conto dovranno essere riepilogate le esazioni dei mesi precedenti.

« Scaduto l'esercizio e terminate le relative operazioni, il cassiere centrale trasmette alla ragioneria dell'Amministrazione il rendiconto finale di tutte le entrate riscosse nell'anno per ciascun capitolo ed articolo del bilancio ».

All'articolo 300 è sostituito il seguente:

« La ragioneria dell' Amministrazione del Fondo per il culto, riconosciuta la regolarità dei rendiconti prescritti dagli articoli precedenti, allibra nei suoi registri con distinzione di ogni capitolo ed articolo del bilancio le entrate riscosse dai diversi agenti, forma un prospetto generale che ne presenti tutte le risultanze e ne trasmette un esemplare alla Corte dei conti per mezzo del direttore generale dell'Amministrazione ».

Sono applicabili le disposizioni dell'art 301.

All'articolo 302 è sostituito il seguente:

« Alla Corte dei conti saranno anche trasmessi i rendiconti e le situazioni mensili delle casse del cassiere centrale colla indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 303 e 304.

TITOLO VII. — *Delle spese* (*).

Art. 8. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332,

333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 346, 347, 348, 349 e 350.

All'articolo 351 è sostituito il seguente:

« Per la reintegrazione ai capitoli del bilancio delle somme indebitamente pagate e poscia ricuperate, l'Amministrazione del Fondo per il culto trasmette in ogni mese, quando siane caso, al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti analoga dimanda contenente le precise indicazioni dei mandati coi quali ebbe luogo l'indebito pagamento e delle quietanze rilasciate per la restituzione.

« Il Ministro di Grazia e Giustizia, riconosciuta giustificata la dimanda, procede nel modo indicato all'art. 185 ».

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 352, colle modificazioni disposte dal R. decreto 27 novembre 1872, numeri 1099, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, colle modificazioni introdottevi dal citato decreto, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382.

All'art. 383 è sostituito il seguente:

« Presso la ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il culto sarà concentrato il servizio di tutte le spese d'importo e scadenza fissi ed accertati. Essa tiene i registri dei conti personali, compila e spedisce i ruoli che devono servire d'autorizzazione per il pagamento delle dette spese alle scadenze rispettive.

« A tal uopo debbono esserle comunicate le copie o gli estratti di tutti i decreti di concessione di stipendi e pensioni; di tutti i titoli e decreti da cui derivi l'obbligo del pagamento di qualunque spesa fissa ed accertata, e di tutte le disposizioni importanti cessazioni e variazioni di spese.

« Nei titoli comunicati alla ragioneria devono essere indicate tutte le condizioni a cui fosse subordinato il pagamento ed il luogo dove deve effettuarsi ».

Le disposizioni dell'art. 384 saranno eseguite dalla ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444.

Le disposizioni dell'articolo 445 saranno eseguite dalla ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 e 514.

Dopo il 31 ottobre di ciascun anno non saranno più spediti mandati collettivi.

TITOLO IX. — *Dei servizi vari* (*).

Art. 9. Nulla è innovato alle disposizioni del titolo IX per la parte che regola i rapporti speciali dell'Amministrazione del Fondo per il culto colla Direzione generale del Tesoro.

È però abrogato il disposto del secondo capoverso dell'articolo 600 in quanto esclude la ingerenza della Corte dei conti, la quale verrà d'ora innanzi esercitata giusta le richiamate disposizioni degli articoli 385 e 457 del regolamento generale di contabilità.

TITOLO XI. — *Delle situazioni di cassa e dei conti mensuali dei tesorieri, ecc.* (*).

Art. 10. All'art. 633 è sostituito il seguente:

« Oltre il conto per le entrate, prescritto dall'articolo 297, il cassiere centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto deve rendere alla ragioneria dell'Amministrazione stessa il conto mensile delle spese.

« Questo conto dimostrerà:

« 1° Il credito del cassiere centrale sull'esercizio precedente;

« 2° Le spese pagate direttamente da esso cassiere centrale e quelle pagate dai tesorieri provinciali, accertate dall'Amministrazione ed approvate dalla Direzione generale del Tesoro;

« 3° Il riassunto dell'entrata e dell'uscita dal quale risulti il debito del cassiere centrale a tutto il mese;

« 4° La situazione di cassa;

« 5° La situazione dell'Amministrazione verso il Tesoro per le spese dei tesorieri provinciali.

« A corredo del conto sarà prodotto l'elenco dei mandati pagati direttamente dal cassiere centrale per ciascun capitolo del bilancio, ed i titoli giustificativi dei versamenti fatti alla Tesoreria centrale del Regno.

« Scaduto l'esercizio e terminate le analoghe operazioni il cassiere centrale, oltre il conto finale per le entrate di cui è parola al citato articolo 297, presenta il rendiconto finale per le spese pagate direttamente da esso cassiere centrale e dai tesorieri provinciali, imputando le une e le altre ai rispettivi capitoli ed articoli del bilancio ».

All'art. 634 è sostituito il seguente:

« Entro i primi cinque giorni del mese le Intendenze di finanza trasmettono all'Amministrazione del Fondo per il culto gli ordini di pagamento da esse rilasciati, ed i mandati spediti dall'Amministrazione stessa, stati pagati nel mese precedente dalle Tesorerie provinciali, descrivendo in separati elenchi per doppio esemplare gli ordini ed i mandati per ciascun capitolo del bilancio

« Trasmettono inoltre un elenco dei buoni pagati sopra i mandati a disposizione con distinzione dei capitoli cui si riferiscono.

« Del montare di tutti i detti elenchi sarà formato e trasmesso un riassunto per triplice esemplare ».

All'articolo 635 è sostituito il seguente:

« L'Amministrazione del Fondo per il culto esamina e verifica i documenti pervenuti dal cassiere centrale e dalle Intendenze di finanza, e relativi elenchi descrittivi e riassuntivi, eseguisce le proprie scritturazioni e trasmette i mandati ed i buoni alla Corte dei conti con un esemplare degli elenchi anzidetti ed un riassunto dei conti mensili ».

All'articolo 636 è sostituito il seguente:

« La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e la esattezza degli elenchi descrittivi e riassuntivi, stende su di un esemplare di questi ultimi la dichiarazione di regolarità e lo rinvia all'Amministrazione del Fondo per il culto, la quale lo fa tenere al cassiere centrale ».

All'articolo 637 è sostituito il seguente:

« L'Amministrazione del Fondo per il culto, assieme ai titoli ed elenchi di cui all'articolo precedente, trasmette pure alla Corte dei conti in un solo esemplare un prospetto in cui è dimostrato distintamente per capitolo il montare dei pagamenti effettuati dal cassiere centrale e dalle Tesorerie provinciali, per le imputazioni delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio ».

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 638.

TITOLO XII. — *Del rendimento dei conti giudiziari* (*).

Art. 11. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 e 662.

All'articolo 663 è sostituito il seguente:

« Nei termini prescritti il cassiere centrale presenta il conto della sua gestione alla ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il culto ».

All'articolo 664 è sostituito il seguente:

« Il conto del cassiere centrale dimostra:

« 1° Nell'entrata:

« Il debito del cassiere centrale alla chiusura dell'esercizio precedente quando non si tratti di prima gestione;

« Le entrate riscosse direttamente;

« Le entrate stategli versate dagli agenti di riscossione;

« 2° Nell'uscita:

« Il credito del cassiere medesimo alla chiusura dell'esercizio precedente;

« Le dichiarazioni di regolarità rilasciate dalla Corte dei conti per i pagamenti eseguiti;

« La differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportarsi a seconda dei casi all'esercizio susseguente ».

All'articolo 665 è sostituito il seguente:

« Le entrate riscosse sono giustificate colla produzione delle matrici delle relative quietanze emesse dal cassiere centrale.

« I pagamenti sono giustificati colla produzione delle dichiarazioni di regolarità e colla produzione dei decreti di scarico nei casi di furto o di perdita per forza maggiore, salvo in quest'ultimo caso il giudizio di responsabilità della Corte dei conti ».

All'articolo 666 è sostituito il seguente:

« Il cassiere centrale renderà altresì conto di tutti i bollettari che avesse ricevuti per il rilascio di quietanze ».

All'articolo 667 è sostituito il seguente:

« La ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il culto, verificati i conti anzidetti, vi appone il suo *visto* dichiarandoli conformi alle proprie scritture, e quindi li trasmette coi documenti giustificativi alla Corte dei conti per il relativo giudizio, per mezzo del direttore generale dell'Amministrazione ».

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 668.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 669 secondo la nuova redazione contenuta nel Reale decreto 23 giugno 1873, n. 1478, Serie 2ª, dell'articolo 669 *bis* aggiunto col decreto stesso e degli articoli 670, 671 e 674, colle modificazioni introdotte dall'altro Reale decreto del 27 novembre 1872, n. 1099, ed escluso quanto concerne il trasporto dei crediti alle scritture demaniali, dovendo invece mantenersi nelle stesse forme sulle distinte scritture del Fondo per il culto.

TITOLO XIII. — *Dei rendiconti generali* (*).

Art. 12. All'articolo 675 è sostituito il seguente:

« Non più tardi del 15 marzo di ciascun anno l'Amministrazione del Fondo per il culto trasmette per doppio esemplare alla Corte dei conti il conto annuale amministrativo dell'entrata e della spesa dell'esercizio precedente ».

Sono applicabili le disposizioni dell'art. 676.

All'articolo 678 è sostituito il seguente:

« A corredo del conto annuale amministrativo l'Amministrazione unisce per doppio esemplare:

« 1° Il conto generale di cassa;

« 2° Lo stato patrimoniale attivo e passivo;

« 3° Il conto di reimpiego dei capitali riscossi;

« 4° Ed in genere i conti di tutte le altre operazioni nelle quali sia stata interessata e che valgano a giustificazione od a chiarimento dei risultati finali del conto annuale amministrativo ».

All'articolo 680 è sostituito il seguente:

« La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza ed accertata la esattezza dei risultamenti rinvia alla Amministrazione del Fondo per il culto un esemplare dei titoli anzidetti col proprio *visto* e colla dichiarazione di parificazione ».

All'articolo 681 è sostituito il seguente:

« Entro il mese di maggio di ciascun anno la Amministrazione del Fondo per il culto presenta i conti di cui sopra all'approvazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

« Il relativo decreto di approvazione sarà registrato alla Corte dei conti ».

TITOLO XIV. — *Disposizioni generali* (*).

Art. 13. Sono applicabili le disposizioni generali contenute nel titolo XIV.

Art. 14. Tutte le operazioni e tutti gli atti e contratti così interessanti l'attivo come il passivo, disposti anteriormente al 1° gennaio 1875, non vanno assoggettati alle forme, procedimenti ed attribuzioni del presente regolamento. Devono però essere presentati per notizia alla Corte dei conti per gli effetti che dovessero produrre successivamente al 1° gennaio 1875.

Art. 15. I termini stabiliti dal citato regolamento generale di contabilità per completare gli inventari e per ridurre le scritture contabili dell'Amministrazione del Fondo per il culto alle forme volute dalle richiamate disposizioni, sono protratti al 31 dicembre 1875.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
M. MINGHETTI.

Il Ministro Guardasigilli
VIGLIANI.

(*) Titoli del regolamento generale 4 settembre 1870.

Il N. 2227 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 14 giugno 1874, numero 1983, sulla franchigia postale;

Veduti gli articoli 4 e 26 del regolamento approvato con Nostro decreto del 13 settembre 1874, num. 2091, per la esecuzione della precitata legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli uffizi e le autorità isolate dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ammessi a far uso dei francobolli di Stato per l'affrancatura delle corrispondenze ufficiali, sono:

Amministrazione centrale;
Delegati dell'Economato generale;
Controllori dell'Economato generale;
Capitanato montanistico;
Comitato geologico;
Museo Industriale Italiano di Torino;
Uffici del R. Corpo delle Miniere;
Istituto forestale;
Istituti tecnici governativi;
Scuole di nautica governative;
Scuole speciali governative;
Ispettori e verificatori dei pesi e delle misure;
Uffici del marchio;
Uffici ed ispettori forestali;
Deposito dei cavalli stalloni e stazioni di monta;
Ispezioni e commissariati di Società;
Istituti di Marina mercantile governativi;

Art. 2. L'Amministrazione centrale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio può corrispondere mediante cartoline postali di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.
S. SPAVENTA.

Il N. 2228 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 14 giugno 1874, n. 1983, sulla franchigia postale;

Veduti gli articoli 4 e 26 del regolamento approvato con Nostro decreto del 13 settembre 1874, n. 2091, per la esecuzione della precitata legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'Amministrazione Centrale del Ministero degli Affari Esteri è ammessa a far uso dei francobolli, e delle cartoline postali di Stato per la corrispondenza ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.
S. SPAVENTA.

Il N. 2229 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 14 giugno 1874, numero 1983, sulla franchigia postale;

Veduti gli articoli 4 e 26 del regolamento approvato con Nostro decreto del 13 settembre 1874, n. 2091, per la esecuzione della precitata legge;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze e di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli uffizi e le autorità isolate che fanno carico al Ministero delle Finanze, ammessi a far uso dei francobolli di Stato per la francatura delle corrispondenze uffiziali, sono:

Segretariato generale;
Direzione generale del demanio;
Direzione generale delle gabelle;
Direzione generale delle imposte dirette;
Direzione generale del tesoro;
Ragioneria generale;
Ufficio centrale del macinato;
Direzione generale del debito pubblico;
Corte dei conti ed ufficiali dalla medesima delegati;
Direzione generale del contenzioso finanziario;
Direzione centrale del lotto;
Amministrazione della Cassa depositi e prestiti;
Amministrazione della Cassa militare;
Direzioni compartimentali del contenzioso finanziario;
Direzioni compartimentali ed ispezioni del lotto;
Delegazione governativa per la Regia cointeressata dei tabacchi;
Direzioni del censo di Roma;
Giunta del censimento di Lombardia;
Intendenze di finanza;
Zecche;
Gabinetto d'incisione a Milano;
Uffici del cambio delle materie d'oro e di argento;
Ispettori provinciali delle imposte dirette;
Agenzie delle imposte dirette;
Direzione compartimentale del catasto di Torino;
Direzioni e ricevitorie di dogana;
Ispettori delle gabelle;
Magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa;
Luogotenenze e brigate delle guardie doganali;
Direzioni ed agenzie governative degli stabilimenti salini;
Direzioni tecniche del macinato;
Uffici provinciali tecnici del macinato;
Amministrazione cointeressata del dazio sul macinato nella provincia di Roma;
Sovrintendenze distrettuali e viceamministrazioni del macinato;
Direzione dell'officina governativa delle carte valori;
Ufficio di controllo presso l'officina stessa;
Ispettori ed ingegnere del macinato;
Capi squadra, verificatori ed operai manutentori dei contatori;
Agenti della finanza incaricati della riscossione della tassa nei mulini;
Ispettori dell'Amministrazione cointeressata;
Ministri in comune e ministri in mola dipendenti dall'Amministrazione stessa;
Ispettori di circolo del demanio;
Ufficio del registro, degli atti civili, delle successioni e del demanio;
Uffici delle ipoteche;
Uffici del bollo straordinario;
Ufficio speciale per le rendite dell'Asse ecclesiastico in Viterbo (Roma);
Verificatori degli atti per il banco di Napoli;
Direzione dello stabilimento montanistico di Agordo;
Direzione delle RR. terme di Montecatini;
Controllori governativi presso le cartiere per la fabbricazione della carta filigranata da bollo;
Ricevitorie delle tasse di navigazione in Lombardia;
Ricevitoria speciale per il Tavoliere di Puglia;
Amministrazione speciale dei canali demaniali d'irrigazione;
Ispettore e sottoispettore dei canali;
Capi degli uffici distrettuali dei canali;
Aiutanti, ingegneri, capi degli uffici locali dei canali;
Ricevitori delle rendite dei canali;
Ricevitori del lotto;
Delegato governativo presso la Società anonima per la vendita dei beni del Regno d'Italia;
Commissario governativo per lo Stabilimento balneario-salifero di Salsomaggiore;
Commissario governativo alle RR. Fonti di Recoaro;
Commissario governativo per l'alta sorveglianza delle miniere e fonderie della Toscana;
Agenti delle tenute dei RR. possessi in Toscana;
Amministrazione del lago Trasimeno;
Ministri, gabellieri e capiguardia dell'Amministrazione stessa;
Capiguardia demaniali dell'Amministrazione della Sila di Calabria;
Ispettori generali, ispettori centrali e provinciali in missione.

Art. 2. Gli uffizi che possono corrispondere mediante cartoline postali di Stato sono:

Segretariato generale;
Direzione generale del demanio;
Direzione generale delle gabelle;
Direzione generale delle imposte dirette;
Direzione generale del tesoro;
Direzione generale del debito pubblico;
Ragioneria generale;
Ufficio centrale del macinato;
Corte dei conti;
Direzione centrale del lotto;
Direzione generale del contenzioso finanziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1° novembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
S. SPAVENTA.

Rettificazione.

Ai seguenti RR. decreti, pubblicati nel numero di ieri, bisogna aggiungere:

Al decreto n. 2224 la firma del Ministro G. CANTELLI;

Al decreto n. 2225 la firma del Ministro P. O. VIGLIANI;

Al decreto n. 2226 la firma del Ministro S. DE SAINT-BON.

Una inesattezza occorsa ieri nel resoconto della Seduta Reale lascierebbe supporre che anche l'appello dei signori senatori per la prestazione del giuramento fosse fatto da S. E. il Ministro dell'Interno; il relativo paragrafo vuol essere pertanto corretto così che si legga che da S. E. il Ministro Guardasigilli, sulla formula di cui dava lettura, venivano chiamati i signori senatori a prestar giuramento, ecc.

In fine aggiungasi che S. E. il Ministro dell'Interno dichiarava, in nome del Re, aperta la 1ª *Sessione* della XII Legislatura.

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di professore ordinario alla cattedra di scienza delle costruzioni presso il Regio Istituto tecnico superiore di Milano, a norma dell'articolo 69 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

Veduto il decreto Ministeriale 7 luglio 1868, n. 4469, col quale sono stabilite le norme da seguire nei casi di applicazione dell'articolo 69 della legge 13 novembre 1859 a professori straordinari che domandano di essere nominati ordinari;

Vedute le deliberazioni del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, intorno al modo di provvedere alla cattedra di scienza delle costruzioni nel Regio Istituto tecnico superiore di Milano per la quale è proposto il professore straordinario della cattedra stessa;

In esecuzione del paragrafo 2° dell'articolo 3 del precitato decreto 7 luglio 1868,

Si rende noto:

Che dovendosi provvedere alla cattedra di scienza delle costruzioni presso il Regio Istituto tecnico superiore di Milano con applicazione dell'articolo 69 della legge 13 novembre 1859, chiunque creda gli si possa applicare tale articolo di legge, ed aspiri ad essere nominato professore ordinario della cattedra preaccennata, può presentare a questo Ministero la sua dimanda documentata entro il termine di 30 giorni dalla data del presente avviso.

Dato a Roma addì 5 novembre 1874.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Il giudice di 1ª istanza della città di Madrid ha chiesto che venga reso di pubblica ragione il seguente

EDITTO:

Per il presente, ed in virtù dei provvedimenti del signor don Gregorio Martinez Serrano, giudice municipale, che interinalmente è incaricato del giudicato di 1ª istanza del distretto dell'Ospizio di questa capitale si cita, si chiama, e si fa sapere à tutte le persone, che si credono aver diritto ai beni provenienti da la morte *ab intestato* dell'eccellentissimo signor Fray Giacinto Maria Martinez e Say, nativo di Penna Cerrado, provincia di Alava, figlio legittimo di Vittorio e Manuela Obispo di Avana, la cui morte ebbe luogo nella città di Roma, il dì trentuno ottobre 1873, perchè nel termine di trenta giorni, a contare dalla pubblicazione di questo annunzio nei giornali officiali, si presentino al suddetto giudicato ed al cancelliere D. Valentino Ballister, a sperimentare le loro ragioni, con avvertenza che se non vengono, sarà in pregiudizio loro. Madrid 14 agosto 1874 alla rubrica Valentino Ballister.

Roma, 19 novembre 1874.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CALIGARIS.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(Sezione delle Privative Industriali).

Con istromento rogato dal dott. Bassano Dossena, notaio a Casalpusterlengo, in data 18 settembre 1874, registrato a Casalpusterlengo il 25 settembre p. p., al n. 574, vol. 10, fogl. 49, il signor Moltoni Antonio da Castelnuovo (Como) ha ceduto e trasferito alla Ditta Antonio Zazzera e fratelli Polenghi tutti i diritti spettantigli sulla privativa industriale di cui è concessionario con attestato in data 22 giugno 1870, vol. 10, num. 260, per un trovato che fu designato col titolo: *Machine dite propre à laver, saler et desaler les beurres.*

Presentata alla prefettura di Milano il dì 4 novembre 1874 e registrata al n. 720.

Dal R. Museo Industriale Italiano,
Torino, addì 17 novembre 1874.

Il Direttore del Regio Museo Industriale Italiano
G. CODAZZA.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Si partecipa che con effetto dal 1° dicembre prossimo venturo verranno aperti i seguenti nuovi uffizi postali di 2ª classe:

Bitritto, in provincia di Bari;
Castelnuovo Bocca d'Adda, id. di Milano;
Fagagna, id. di Udine;
Lugnano in Teverina, id. di Perugia;
S. Alberto (Ravenna), id. di Ravenna.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La *Pall Mall Gazette* ci apprende che, da recenti studi statistici resulta che, in Inghilterra, ogni persona consuma annualmente una libbra ed 1/8 di caffè; in Germania, 4 libbre; in Danimarca, 5 libbre e mezza; in Isvizzera, 6 libbre; nel Belgio, 8 libbre e mezza; in Olanda, 10 libbre e mezza; negli Stati Uniti, 7 libbre; in California, 20 libbre e mezza, ed in Francia, 2 libbre e mezza.

— La *Medical Press and Circular* pubblica una spaventevole lista dei militari francesi uccisi, feriti o che mancarono all'appello durante la guerra di Germania. Da quell'elenco particolareggiato resulta che, dei soldati dell'esercito francese 138,871 furono uccisi e 143,000 feriti dalle scariche dei nemici; 17,240 prigionieri perirono in Germania, 1701 in Isvizzera e 124 nel Belgio. Nella battaglia di Gravelotte, solamente 1220 francesi furono uccisi. L'esercito francese perdette inoltre 11,421 uomini che furono messi fuori di combattimento in seguito a *piaghe di marcia*, cagionate dalla cattiva fabbricazione delle scarpe e degli stivali, mentre che i tedeschi non ebbero a deplorare nessun inconveniente di tal fatta.

Il numero dei morti nell'esercito francese fu il triplo che non nell'esercito tedesco, ma in quanto al numero dei feriti la differenza fu assai lieve fra i due eserciti.

— Leggiamo nel *Journal Officiel* che nel terzo trimestre del 1874 i macelli equini di Parigi smerciarono 284,110 chilogrammi di carne, proveniente da 1555 fra cavalli, asini e muli. Il numero di questi animali mandati al macello nel terzo trimestre degli anni precedenti era stato alquanto minore, cioè: di 1144 nel 1872, di 626 nel 1869, e di 535 nel 1867. Lo stesso aumento verificossi pure nei macelli equini delle provincie ove, come a Parigi, i cavalli da macellare furono pagati in media da 125 ai 150 franchi l'uno.

— Ecco, scrive l'*Indépendance Belge* del 21, alcuni particolari interessanti e che concernono il consumo del legno in Francia.

Ogni francese consuma in media 5 fiammiferi al giorno, lo che equivale a dire che in Francia si bruciano mensilmente quattro miliardi e 600 milioni di fiammiferi.

Moltissimo legno dolce o tenero è pure adoperato a fabbricare giuocattoli da bambini, e per non fare menzione che di un solo trastullo, ci limiteremo a dire che, a Parigi, si fabbricano mensilmente 200,000 dozzine di tamburi da ragazzi, la qual cosa autorizza a supporre che, ogni anno, si consumino 80 milioni di casse da tamburi e 60 milioni di bacchette.

DIARIO

Due giornali di Vienna avevano sparso la notizia di una crisi ministeriale; ma ora si crede generalmente che questa voce è affatto priva di fondamento, e che crisi ministeriale non vi fu; che se, come da più parti si è asserito, apparve qualche dissenso fra il ministero austro-ungarico degli affari esteri e i ministri cis e transleintani del commercio, questo dissenso non fu mai di tale gravità che potesse indurre qualcuno tra i ministri a lasciare il portafoglio.

Frattanto gli equivoci che avrebbero potuto risultare dalla pubblicazione intempestiva dei documenti relativi alle trattative commerciali colla Russia non sono più possibili dacchè, come si afferma, ora si conosce l'autore di quella pubblicazione; questa viene imputata ad un funzionario addetto al ministero del commercio in Ungheria. Questo funzionario fu sospeso dalle sue funzioni.

La Camera austriaca dei deputati continua la discussione speciale del progetto di legge sulle Società per azioni. Nella tornata del 21 novembre la discussione era arrivata all'articolo 223.

Tra le questioni principali fu trattata quella concernente la risponsabilità del Consiglio di sorveglianza. Tale questione venne, sulla proposta del signor Gomperz, regolata in questi termini: il Consiglio di sorveglianza entrerà solidariamente mallevadore per tutti i danni cagionati volontariamente o per negligenza. All'opposto si rinunziò a pretendere dal Consiglio (come la Commissione avrebbe voluto) « lo zelo e la sollecitudine di un negoziante ordinario ».

Sul capitolo dei compari, certi uomini di paglia incaricati talora di rappresentare un dato numero di azioni, delle quali si danno per proprietari nelle assemblee generali, si è impegnata una lunga discussione, senza prendere, nemmeno provvisoriamente, veruna decisione. Secondo il progetto della Commissione (conforme in ciò al progetto del governo) chiunque eserciti, senza essere azionista, il diritto di votazione in un'assemblea generale sarà passibile del carcere fino a tre mesi.

Il Parlamento del piccolo ducato di Lauenburgo ha dato al suo presidente, signor di Bulow, e al barone di Hollen l'incarico di rappresentare gli interessi del paese nei negoziati che si intavoleranno per regolare le condizioni della sua annessione alla monarchia prussiana. La stessa Dieta nominò una Commissione permanente coll'incarico di far prevalere i voti del paese in queste trattative. L'annessione, a quanto sembra, verrà effettuata in un tempo non lontano; e quest'annessione si farà in una maniera affatto amichevole; anzi sulla domanda del paese annesso.

Il *Journal Officiel* dichiara prive di fondamento le informazioni contenute nella nota pubblicata da parecchi giornali circa le decisioni prese dal Consiglio dei ministri ed al contegno che il governo intenderebbe assumere nella discussione delle leggi costituzionali.

A proposito di questa smentita pubblicata dal foglio ufficiale scrivono da Versaglia al *Salut Public* di Lione: « La smentita che è apparsa nel *Journal Officiel* del 20 corrente circa le informazioni che sono state divulgate intorno a deliberazioni prese dal Consiglio dei ministri è diretta, per quel che si dice, all'agenzia Havas, e rivela i concetti di quella parte del ministero che vuole iniziare definitivamente la discussione delle leggi costituzionali.

« Il messaggio, qualunque cosa si dica, insisterà sopra questa necessità, ma soggiungerà che in nessun caso il maresciallo si crederà sciolto dagli obblighi che egli assunse colla legge del 20 novembre. Egli è ancora al potere per sei anni, egli vi rimarrà ed esprimerà la fiducia che una tal dichiarazione non possa che assodare la sicurezza del paese ».

Il *Moniteur Universel* in data del 21 ha pubblicata la seguente nota che il *Journal des Débats* dichiara di riprodurre sotto ogni riserva:

« Si conferma che ove l'Assemblea non si risolva a votare le leggi costituzionali e ad organizzare seriamente il settennato, il governo, secondo che scrissimo ieri, si sforzerà di mantenere amministrativamente l'ordine di cose legalmente stabilito il 20 novembre 1873 e di farlo rispettare da tutti i partiti.

« Si può pertanto calcolare che i poteri del maresciallo dureranno sicuramente il periodo fissato dall'Assemblea nazionale, cioè che il settennato durerà fino al 20 novembre 1880. Noi crediamo che questa certezza non possa a meno di favorire lo sviluppo degli affari e soddisfare le legittime aspirazioni del paese che ha tanto bisogno di quiete, d'ordine e di sicurezza ».

Ecco ora quali notizie il *Moniteur Universel* aveva pubblicate nel suo numero precedente: « Alcuni uomini politici, generalmente bene informati, credono che se l'Assemblea rifiuta di costituire i poteri del maresciallo, il governo, di fronte al rifiuto del Parlamento di tenere gli impegni assunti il 20 novembre scorso, si limiterebbe a fare della amministrazione francamente settennale, senza chiedere, ma anche senza temere lo scioglimento ».

La *Volkszeitung* di Berlino dice che il governo russo convocherà un secondo congresso a Pietroburgo nella prossima primavera affine di promuovere la conchiusione definitiva di un trattato internazionale relativo al diritto delle genti in tempo di guerra.

D'altra parte si telegrafa alla *Pall Mall Gazette* da Berlino: « Il governo russo ha diretto una nuova circolare alle potenze rappresentate all'ultima conferenza di Bruselle. Questa nota reca la data della metà di ottobre ed il governo russo chiede alle potenze di designare precisamente gli articoli del programma di Brusselle che esse desiderano di vedere adottati, rivisti, modificati o radiati.

« La Russia ha abbandonato il progetto di una conferenza supplementare a Pietroburgo, la qual conferenza sarebbe stata composta dei diplomatici accreditati presso quella Corte e propone invece che i delegati che intervennero all'ultima conferenza di Brusselle vi si radunino di nuovo onde discutere un'altra volta le diverse questioni anteriormente intavolate e che questa riunione abbia luogo sul principio dell'entrante anno 1875 ».

Senato del Regno

Il Senato nella sua seduta di ieri ricevette comunicazione dei RR. decreti di nomina del suo presidente e dei quattro vicepresidenti per la prima Sessione della XII Legislatura e di altri decreti di nomina di nuovi senatori. Dopo udito un discorso del presidente il Senato procedette alla elezione dei quattro segretari e dei due questori affine di compiere la costituzione dell'ufficio presidenziale e, sovra proposta del senatore De Gori, delegò alla Presidenza la redazione del progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Borsa di Firenze — 23 novembre.

Rendita italiana 5 0/0	72 80	nominale
Napoleoni d'oro	22 23	contanti
Londra 3 mesi	27 55	»
Francia, a vista	110 70	»
Prestito Nazionale	61 50	nominale
Azione Tabacchi	790 —	»
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1740 —	»
Ferrovie Meridionali	350 —	»
Obbligazioni Meridionali	214 —	»
Banca Toscana	1480 —	»
Credito Mobiliare	680 1/2	fine mese
Banca Italo-Germanica	245 —	nominale
Banca Generale	—	»

Ferma.

Borsa di Parigi — 23 novembre.

	21	23
Rendita francese 3 0/0	61 60	61 80
Id. id. 5 0/0	97 97	98 30
Banca di Francia	3920 —	— —
Rendita italiana 5 0/0	67 72	67 90
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	305 —	302 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	196 50	197 50
Ferrovie Romane	76 25	78 —
Obbligaz. Lombarde Cel. luglio 1874	250 75	250 75
Obbligazioni Romane	193 —	196 25
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 14 1/2	25 14 1/4
Cambio sull'Italia	9 7/8	9 3/4
Consolidati inglesi	93 5/16	93 5/16

Borsa di Vienna — 23 novembre.

	21	23
Mobiliare	236 —	224 (?)
Lombarde	134 75	134 —
Banca Anglo-Austriaca	147 —	146 50
Austriache	303 —	303 —
Banca Nazionale	996 —	995 —
Napoleoni d'oro	8 89	8 90
Argento	104 60	105 —
Cambio su Parigi	44 —	44 —
Cambio su Londra	110 25	110 45
Rendita austriaca	74 70	74 40
Rendita austriaca in carta	70 10	69 95
Union-Bank	117 75	117 25

Borsa di Londra — 23 novembre.

Consolidato inglese	93 1/4	— —
Rendita italiana	67 1/4	— —
Turco	44 5/8	— —
Spagnuolo	da 18 1/8	a 18 1/4
Egiziano (1873)	74 1/8	— —

Borsa di Berlino — 23 novembre.

	21	23
Austriache	183 1/8	183 —
Lombarde	82 1/8	81 1/2
Mobiliare	140 —	138 3/4
Rendita italiana	66 7/8	66 3/4
Rendita turca	44 —	43 7/8

PARIGI, 23. — Ieri ebbero luogo le elezioni municipali in tutti i comuni della Francia. Si conoscono i risultati soltanto di alcune città nelle quali furono eletti i candidati repubblicani.

PARIGI, 23. — Nelle elezioni dei Consigli municipali la maggioranza delle città elesse i candidati repubblicani, e i comuni rurali elessero in generale i conservatori, aventi soprattutto un carattere municipale.

NEW-YORK, 23. — Il Congresso del Messico approvò una proposta tendente a creare un Senato.

FIRENZE, 23. — Leggesi nella *Nazione*:

La Commissione incaricata di studiare il modo di estendere il monopolio dei tabacchi alla Sicilia ha presentato al Ministero delle finanze la sua relazione sullo stato dell'industria dei tabacchi in quell'isola e sui mezzi acconci per estendere il monopolio, localizzando l'amministrazione, prescegliendo sempre gli elementi locali e procacciando lucri maggiori agli operai.

VIENNA, 23. — La *Wiener Abendpost* annunzia che la corvetta austriaca *Frundsberg* parte per Messina per prendere l'equipaggio del brik *Saida* e per aiutare, per quanto è possibile, il ricupero della nave.

BERLINO, 23. — La *National Zeitung* annunzia che il Ministero prussiano deliberò ieri sul modo di trasformare la Banca prussiana in Banca dell'impero.

PIETROBURGO, 23. — Assicurasi che il bilancio del 1875 avrà un civanzo più considerevole di quello che si credeva, e constaterà che la situazione finanziaria è assai favorevole.

BERLINO, 23. — La Banca di Prussia rialzò oggi lo sconto al 6 per cento.

MESSINA, 23. — Il brik americano, di cui fu annunziata ieri la perdita, chiamavasi *Lucies Madeira*, di tonnellate 347, capitano William Mastender, proveniente da Palermo e carico di zolfo e di sommacco. Un altro brik americano vuoto, naufragò e perdette due uomini. Il bastimento inglese *Noemi* si è perduto, l'equipaggio si salvò. Uno scooner germanico, carico di stoccofissi, si è perduto con tutto l'equipaggio; ignorasi il nome.

LONDRA, 23. — Il Papa scrisse una lettera al cardinale Cullen, arcivescovo di Dublino, congratulandosi con lui per avere combattuto le dottrine materialiste del professore Tyndall.

MARSIGLIA, 23. — Thiers, ritornando da Nizza, passò oggi da qui diretto per Parigi.

LONDRA, 23. — Oggi ebbe luogo il battesimo del figlio del duca e della duchessa di Edimburgo. La cerimonia fu fatta con grande pompa.

MESSINA, 23. — Oltre ai disastri segnalati, la *Gazzetta di Messina* aggiunge che sono naufragati a Reggio un cavafango italiano e cinque altri legni nazionali, i cui equipaggi furono salvati. Si è perduto a Milazzo il legno *San Francesco di Paola* nazionale, e a Cannitello una martingana nazionale, del cui equipaggio ignorasi la sorte.

PARIGI, 24. — Ieri fu presentato al Consiglio municipale di Parigi il progetto di un prestito di 220 milioni. Una Commissione di 3 membri ne fisserà il saggio. La discussione di questo progetto avrà luogo mercoledì.

MADRID, 23. — Lozano sarà fucilato.

NEW-YORK, 24. — Una tromba distrusse metà della città di Tuscumbia nell'Alabama. Vi sono 12 morti e molti feriti.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 22 novembre 1874, ore 16 15.

Il barometro è salito gradatamente da 2 a 8 mm. dal nord al sud d'Italia. Adriatico generalmente agitato; tempestoso a Torre Miletò. Mediterraneo grosso o agitato a Messina, a Capri. Mosso altrove. Mancano le notizie della Sicilia occidentale. Cielo coperto sul versante Adriatico; sereno in Piemonte e in Sardegna, in Toscana e nella Comarca. Nuvoloso altrove; pioggia a Venezia; dominio di venti di nord forti in varie stazioni dell'Italia meridionale, alla Palmaria e a Capri. Ieri sempre tempesta dal Gargano a Brindisi. Tempo vario con venti freschi o forti specialmente nei paesi meridionali d'Italia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 22 novembre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	758 3	757 7	757 5	758 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) TERMOMETRO
Termometro esterno (centigrado)	2 1	10 4	10 6	4 9	Massimo = 10 7 C. = 8 6 R.
Umidità relativa	67	42	39	73	Minimo = 1 7 C. = 1 3 R.
Umidità assoluta	3 53	3 94	3 76	4 75	Verticale perturbato, Bifilare agitato.
Anemoscopio	N. 2	N. 16	N. 3	N. 8	
Stato del cielo	10. belliss.	10. bello	10. bello	10. pochi cirri-cumuli all'or. N-E.	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 23 novembre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	759 8	755 3	759 9	760 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) Termometro
Termometro esterno (centigrado)	0 8	8 8	9 7	4 1	Massimo = 9 8 C. = 7 8 R.
Umidità relativa	83	49	52	92	Minimo = 0 6 C. = 0 4 R.
Umidità assoluta	3 85	4 14	4 63	5 64	
Anemoscopio	N. 5	N. 2	N. 0	N. 1	Magneti irregolari ed agitati a sera.
Stato del cielo	10. bello	10. bello	10. belliss.	0, quasi coperto	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 24 novembre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semes. 75	— —	— —	72 65	72 60	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0		— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. Municipio di Roma	1° gennaio 74	500 —	— —	410 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fondiarie B.° di S. Spirito	1° ottobre 74	500 —	— —	455 —	451 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimes. 74	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	518 —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 74	— —	— —	74 80	74 70	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Rom., Blount	»	— —	— —	73 30	73 25	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	— —	75 65	75 60	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semes. 74	1000 —	1000 —	1115 —	1100 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	250 —	— —	— —	420 —	419 —	— —	— —	— —
Società Gen. di Credito Mobiliare Italiano	»	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	245 —
Banca Industr. e Commerciale	»	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. dette 6 0/0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferr. Romane	1° ottobre 65	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligaz. delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Merid. 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Soc. Anglo-Rom. per l'illuminaz. a gas	2° semes. 74	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	890 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	»	430 —	130 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	109 60	109 50	— —
Lione	90			
Londra	90	27 52	27 48	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 16	22 14	— —
Sconto di Banca		— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 - 1° sem. 1875: 72 60, 62 1/2 cont.; 2° sem. 1874: 74 77 1/2 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

1ª diffidazione.

Il signor Felice Filiberti, procuratore degli eredi del fu Pietro Maselli, intestatario del libretto num. 3922 (Serie 9ª), ha diffidato la Cassa di risparmio di non rimborsare ad altri il contenuto del suddetto libretto, dichiarando di averlo smarrito; ond'è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto che non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato ed altro ne sostituirà a nome del detto Pietro Maselli, consegnandolo al signor Felice Filiberti, procuratore degli eredi del suddetto.

Roma, li 16 novembre 1874. 6528

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

1ª diffidazione.

La signora Pavoni Adelaide, intestataria del libretto n. 1377 (Serie 10ª), ha diffidato la Cassa di risparmio di non rimborsare ad altri il contenuto del suddetto libretto, dichiarando di averlo smarrito; ond'è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto che non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato, ed altro ne sostituirà a favore della sopraindicata intestataria.

Roma, li 16 novembre 1874 6529

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

1ª diffidazione.

Il signor Pavoni Giacomo, intestatario del libretto n. 1290 (Serie 10ª), ha diffidato la Cassa di risparmio di non rimborsare ad altri il contenuto del suddetto libretto, dichiarando di averlo smarrito; ond'è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto che non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato ed altro ne sostituirà a favore del sopraindicato intestatario.

Roma, li 16 novembre 1874. 6530

DIFFIDA.

2ª *pubblicazione.*

Col giorno 28 scorso agosto il sottoscritto spediva alli signori fratelli Cavalleri, negozianti in Genova, una lettera contenente due tratte di lire 2000 caduna, accettate dal sottoscritto in favore delli signori Cavalleri, con la scadenza la prima con il 28 novembre, la seconda alli 5 p. v. dicembre; detta lettera venne smarrita in un colle due tratte, perciò il sottoscritto diffida il pubblico che non pagherà dette tratte a chiunque si presenterà alla scadenza.

6615 UGLIETTI FRANCESCO.

MINISTERO DELL'INTERNO — Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura delle carceri giudiziarie situate nella provincia di Ferrara.

Essendo stata presentata al Ministero dell'Interno, e da esso accettata, quale base per un unico e definitivo esperimento d'asta, un'offerta privata per l'appalto suddetto al prezzo di centesimi sessantacinque e mezzo, ed alle condizioni in appresso indicate.

Si fa noto che alle ore 10 antimeridiane di sabato 28 del corrente mese di novembre 1874, nell'ufficio di questa prefettura, si addiverrà al pubblico incanto, alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che sarà da esso appositamente delegato, col metodo della candela vergine, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni generali ed a quelle speciali di cui nella tavola qui sotto.

Condizioni generali:

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4 e 5 della tavola sottostante.

2. L'appaltatore, ricevendone l'ordine, dovrà somministrare ai guardiani governativi l'intiero vitto stabilito dalla tabella *B* del capitolato, e dalla tavola annessa al regolamento 23 giugno 1873 per l'ordinamento del personale di custodia. In compenso esso avrà diritto dal giorno dell'effettuata somministrazione ad un aumento di centesimi tre (3) sul prezzo d'appalto e su tutte le giornate di presenza dei detenuti di cui all'articolo 3 del capitolato.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6 della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7 della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7 della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ossia di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od ai multipli di questa frazione nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, nonchè quello di cui all'articolo 2 del presente avviso, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno eseguire il deposito indicato nella colonna 9 della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nella tavola A dei capitoli, modificata in data 20 giugno 1874, sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.

9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente in ribasso del prezzo d'asta. Nel caso che nessuno si presenti a migliorare il prezzo suddetto, l'appalto s'intenderà senz'altro definitivamente deliberato all'autore dell'offerta su cui si apre l'asta, precluso ogni diritto ulteriore alla presentazione dell'offerta di ribasso del ventesimo.

In caso di offerte pari, si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento provvisorio in conseguenza di presentata offerta di ribasso, il termine utile per presentare migliorie non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni 5 scadenti nel giorno 4 veniente dicembre alle ore 12 meridiane.

11. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 8 della tavola sottocitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9 della tavola il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione e si procederà a nuova asta.

12. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro, bollo e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'onere indicati nella colonna 10 della tavola, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA.

Numero d'ordine	PREFETTURA alla quale dovranno presentarsi le offerte pel rispettivo circolo di appalto	CIRCOLO di carceri giudiziarie d'appaltarsi componenti il lotto	Durata dell'appalto	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti: Parte dei capitoli	Tavole relative	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti nelle carceri circondariali, succursali e mandamentali per le quali l'appaltatore a termini dell'art. 3 del capitolato ha diritto alla diaria	Diaria fissata per l'asta — *Centesimi*	Importo della cauzione in rendita dello Stato	Importo del deposito per adire all'asta	Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario: Quantità	Importo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	FERRARA	Carceri giudiziarie della provincia di Ferrara.	Anni 4 dal 1° gennaio 1875	Parte I e titolo I della parte II.	A modificata in data 20 giugno 1874, D, G, L, O, P, Q ed R, parte I e parte II, quest'ultima alle condizioni del presente avviso d'asta.	382,000	65 e mezzo	450	1700	16	36

Osservazioni. — Giusta l'articolo 163 del capitolato si avverte che il deliberatario riceverà direttamente dall'Amministrazione i locali ed il materiale mobile giusta gli articoli 152 e 155 del capitolato stesso, per cui sarà esonerato dagli obblighi imposti dall'articolo 160.

6627 Ferrara, addì 22 novembre 1874.

Per l'Ufficio di Prefettura — *Il Segretario Delegato*: G. BORGONZONI.

FALLIMENTO

di **De Federicis Francesco** *negoziante di libreria, cartoleria ed oggetti di devozione in Roma, via Piè di Marmo, n. 8.*

Con sentenza del tribunale di commercio di Roma, in data 17 novembre 1874, si è dichiarato aperto il fallimento di De Federicis Francesco, delegando alla procedura degli atti il giudice di questo tribunale signor Curcodomo Trojani, sulla relazione del quale si riserba determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti.

Ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili del fallito, ovunque posti ed esistenti, nominando a sindaco provvisorio il signor Melandri Federico, abitante in via Propaganda, determinandosi che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale alle ore 12 meridiane del 2 dicembre prossimo venturo.

Si ordinò infine che la sentenza sia resa esecutiva non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 18 novembre 1874.

6574 Il vicecanc. PASTI ERMANNO.

NOTA.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale in Milano con decreto del 4 settembre 1874, n. 907, nel mentre dichiarava competere al Bacilieri Carlo, di Milano, per effetto della sentenza della pretura 2ª di quella città 3 febbraio 1873, i tre seguenti certificati di rendita e cioè n. 49976, datato a Milano 13 giugno 1867, della rendita di lire 15; n. 47312, datato da Milano il 24 aprile 1866, della rendita di lire 15; n. 97731, datato da Torino il 9 agosto 1865, della rendite di lire 10, intestati a favore di Freddi Rossi Achille fu Leopoldo, di Milano, autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare i suddetti tre certificati in altrettante cartelle al portatore da rilasciarsi al sig. Bacilieri Carlo.

Roma, 25 ottobre 1874.

6285 AVV. CARLO BOIDO proc.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 22 agosto 1874, numero 853, autorizzò la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare il certificato n. 19544, della rendita di lire 96, intestato a Maderna Maria fu dott F.co Carlo, in altrettante cartelle di rendita al portatore da rilasciarsi a Sormani Giuliana

Milano, 24 ottobre 1874.

6263 AVV. VIRGILIO BUZZETTI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMJ E DEPOSITI DI FIRENZE

SITUAZIONE a tutto il 31 Ottobre 1874, col confronto di quella al 30 Settembre 1874.

TITOLI	Al 30 Settembre 1874 — Attivo	Al 30 Settembre 1874 — Passivo	Al 31 Ottobre 1874 — Attivo	Al 31 Ottobre 1874 — Passivo
Denari per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Buoni del Tesoro	629,188 89	»	732,841 67	»
Denari per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Fondi pubblici	1,671,840 24	»	1,678,720 24	»
Denari per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Rendita consolidata 3 %	46,810 57	»	45,859 14	»
Denari per capitali fruttiferi — Comuni e Provincie — Imprestiti diretti	11,072,479 20	»	11,086,281 58	»
Denari per capitali fruttiferi — Comuni e Provincie — Fondi pubblici	7,554,095 79	»	7,585,179 17	»
Denari per capitali fruttiferi — Corpi morali — Imprestiti diretti	4,230,430 94	»	4,247,781 07	»
Denari per capitali fruttiferi — Corpi morali — Fondi pubblici	4,419,905 24	»	4,464,151 17	»
Denari per capitali fruttiferi — Imprestiti a privati	10,725,040 59	»	10,763,240 14	»
Denari per capitali fruttiferi — » » contro deposito di valori pubblici . .	501,073 64	»	451,978 83	»
Debitori per capitali acquistati mediante sconto	3,508,715 38	»	3,869,697 28	»
RR. Prefetture in conto esazioni	»	»	»	»
Cassieri delle Casse affiliate di 2ª classe in conto corrente . .	71,109 80	»	73,317 15	»
Debitori diversi infruttiferi	61,884 26	»	61,784 26	»
Nostra Cassa pel valore di titoli di credito depositati da diversi per cauzioni, ecc.	1,570,428 04	»	1,570,604 04	»
Masserizie e mobili	27,762 93	»	27,762 93	»
Benistabili (Acquisti, Miglioramenti e nuove costruzioni) . . .	695,896 99	»	694,201 98	»
Stampati e libretti in essere	11,890 27	»	11,890 27	»
Compra e vendita di valori pubblici a riporto	364,045 94	»	291,413 94	»
Beni immobili prov. da espropriazioni a carico di nostri debitori.	23,986 60	»	23,986 60	»
Detti in conto di assegnamenti	6,772 07	»	6,772 07	»
Risparmi e depositi versati nella Cassa centrale	»	35,040,894 05	»	35,137,823 01
Casse affiliate di 1ª classe in conto corrente.	»	2,222,962 80	»	2,334,522 31
Risparmi e depositi versati nelle Casse affiliate di 2ª classe . .	»	5,437,731 49	»	5,492,676 50
Doti infruttifere delle Casse affiliate di 2ª classe.	»	30,269 »	»	30,269 »
Imprestiti passivi, conti correnti e cauzioni	»	383,614 37	»	514,946 91
Doti fruttifere delle Casse affiliate di 1ª classe	»	43,364 81	»	43,576 22
Creditori diversi per varii titoli	»	26,251 06	»	31,505 23
R. Governo per tassa di ricchezza mobile a carico dei nostri impiegati e pensionati	»	»	»	»
Creditori per depositi di valori per garanzie e cauzioni	»	1,570,428 04	»	1,570,604 04
Profitti e perdite sui titoli di pubblico credito	»	125,835 11	»	127,718 99
Pigionali	»	12,633 39	»	12,633 39
Tassa di registro e bollo sugl'imprestiti con pegno	»	875 19	»	951 27
Sconti attivi	»	439,330 28	»	434,222 94
Tassa di ricchezza mobile e diverse	71,455 53	»	76,318 91	»
Cassa di contanti	1,028,090 25	»	981,995 25	»
Fondo di riserva affetto a spese straordinarie di amministrazione	»	207,373 92	»	207,903 90
AVANZI AL NETTO	»	2,751,339 65	»	2,756,424 68
	48,292,903 16	48,292,903 16	48,745,777 69	48,745,777 69

Dalla Ragioneria della Cassa centrale di Risparmi e Depositi — Firenze, li 12 novembre 1874.

Visto il Direttore
L. STROZZI ALAMANNI.

6543

Il Primo Ragioniere
F. PINUCCI.

INTENDENZA DI FINANZA IN BOLOGNA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita di generi di privativa situata nel comune di S. Giovanni in Persiceto al n. 2, la quale deve effettuare le leve nel magazzino della stessa città, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Il reddito verificatosi per la suddetta rivendita è di annue lire 662 31.

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie 2ª).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da cinquanta centesimi, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a sue favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine pel concorso è fissato al 31 dicembre 1874, trascorso il quale le domande che giungessero non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso nei giornali, a termine del decreto suddetto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Bologna, il 14 novembre 1874.

6508 *L'Intendente:* LUSIGNANO.

CREDITO SICILIANO

Consiglio Superiore

I signori azionisti che non hanno ancora eseguito il versamento dell'8°, 9° ed ultimo decimo chiesti sulle loro azioni, dovranno eseguirlo entro tutto il 26 dicembre prossimo.

In difetto l'Amministrazione farà eseguire la vendita dei loro titoli all'asta pubblica a termine dell'art. 153 Codice di commercio e 7 dello statuto sociale.

Torino, 17 novembre 1874.

6607 L'AMMINISTRAZIONE.

PREFETTURA DI SALERNO

AVVISO D'ASTA.

Per effetto dell'incanto avuto luogo in questa prefettura, giusta l'avviso del 3 corrente, la vendita del legname esistente nelle 19 sezioni dei boschi Ogliara e Favale del comune di Giffoni Vallepiana è stata provvisoriamente aggiudicata pel prezzo di L. 77,500.

Le offerte di aumento non inferiore al ventesimo sull'indicato prezzo di L. 77,500 potranno essere presentate a questo ufficio di prefettura fino alle ore 12 meridiane del giorno 5 del prossimo entrante mese di dicembre.

Salerno, 20 novembre 1874.

Per l'Ufficio
Il Segretario Delegato: M. LACCI.

6620

AUTORIZZAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Nuoro in camera di consiglio, visti gli articoli 78, 79, 81, 82 e 84 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire il tramutamento della iscrizione della rendita di lire sessanta, num. 10928, in data 25 novembre 1866, in capo ai figli ed eredi del titolare Giuseppe De Luigi, oggi defunto, che sono Giovanni Antonio, Pietro Michele, Gio. Maria, Lucia e Teodora, fratelli e sorelle De Luigi, onde essere divisa a suo tempo in eguali porzioni fra loro; ferma bensì rimanendo l'ipoteca di essa rendita a favore dello Stato finchè non venga a cessare nei modi e forme dalla legge stabiliti. Autorizza allo stesso tempo la madre di detti minori signora Chiara Nieddu, vedova De Luigi, ad esigere tutte le rate scadute di quella rendita fino alla data del presente decreto, coll'obbligo di impiegarne il prodotto in cose utili e vantaggiose agli stessi minori.

Nuoro, 22 giugno 1874.

6276 LOSTIA vicecancelliere.

AUTORIZZAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

La Corte di appello di Firenze, sezione civile delle ferie, camera di consiglio,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare senza alcuna sua responsabilità in cartelle al portatore la rendita nominativa di lire cento (5 per 100) risultante dal certificato n. 56195, emesso in Milano il 29 gennaio 1869 ed inscritto nei nomi di Rosalia, Elisa e Luigia figlie di Carlo Fischer d'Eichberg.

Autorizza del pari la nominata Direzione Generale del Debito Pubblico a consegnare liberamente le nuove cartelle alle signore Rosalia ed Elisa Fischer d'Eichberg, ed al signor Rodolfo De-Sinner colonnello a Berna, quale tutore dei minorenni Rodolfo-Alfonso e Carlo-Gustavo De-Steiger, od ai loro legittimo rappresentante. Così deliberato in camera di consiglio dalla sezione suddetta, li 9 ottobre 1874. 6234

FALLIMENTO

della **Ditta fratelli Canini** *rappresentata da Tommaso, Francesco e Luigi fratelli Canini.*

Con sentenza di questo tribunale di commercio di Roma in data di ieri si dichiarò aperto il fallimento dei fratelli Canini, falegnami, di Roma, con negozio ed abitazione in via S. Marcello, n. 39, delegando alla procedura degli atti il giudice di questo tribunale Silvestri Francesco, sulla relazione del quale e tostochè siansi raccolti gli elementi necessari si è riserbato di determinare il giorno in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti per parte dei Canini suddetti.

Con la stessa sentenza si ordinò l'apposizione dei suggelli sugli effetti mobili della fallita Ditta, nominando a sindaco provvisorio il signor Sabattini Ulisse, domiciliato in questa città, via Sant'Ignazio, n. 9, determinando che per la nomina dei sindaci definitivi debbano i creditori radunarsi nella camera di consiglio di questo tribunale nel 5 dicembre prossimo venturo alle ore 12 meridiane.

Ha infine ordinato che la suddetta sentenza sia resa esecutiva non ostante opposizione od appello e senza cauzione.

Roma, 21 novembre 1874.

6626 Il vicecanc. ERMANNO PASTI.

DELIBERAZIONE

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Bari a 7 ottobre 1874 deliberava accogliersi il ricorso inoltrato dalle signore Eleonora ed Enrichetta Tiscar, di Bari, e per lo effetto omologava la deliberazione resa dal consiglio famigliare nello interesse dei minori Ferdinando, Fortunato e Letizia Tiscar, con la quale si autorizzano le dette ricorrenti a distrarre il capitale ereditario iscritto sul Gran Libro nella estinzione delle diverse obbligazioni e bisogni nel ricorso enunciati. Ordinava quindi alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'invertire la rendita di lire trecentosettantacinque, rappresentata dal certificato rilasciato in testa alla defunta signora Giulia De Natale il dì 12 agosto 1862, sotto il numero 20806, in cartelle al portatore, consegnandole libere nelle mani delle dette ricorrenti signore Eleonora ed Enrichetta Tiscar o a chi per esse. Per l'uso convenevole si rende ciò di pubblica ragione.

Bari, 26 ottobre 1874.

6220 NICOLA VALERIO AVV.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palmi con decreto diciassette settembre corrente anno deliberava che il certificato della cui rendita si dispose con altro decreto quattro febbraio detto la intestazione a favore di Maria Antonia, Concetta e Teresa Festa sorelle e Filomena Festa nipote del fu Francesco Festa fu Salvatore, pubblicato in questa Gazzetta a' 7, 18 e 29 aprile ultimo, è quello appunto segnato col numero 118889, che nel suddetto decreto 4 febbraio era stato erroneamente segnato 118189.

Palmi, 20 ottobre 1874.

6223 TOMMASO VENTRICE proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Pallanza con decreto 19 settembre 1874, emanato su ricorso sporto da Delusi Giuseppe fu Antonio, nato e domiciliato in Intra,

Ha dichiarata risolta la donazione portata dal rogito Cobianchi 23 agosto 1864 per la quale è vincolato il certificato nominativo n° 80695, dell'annua rendita di lire 80, intestato alla defunta moglie Delusi Catterina nata Rizzi, ed ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare detto certificato in altrettanta rendita al portatore. 6450

Fallimento di Sprega Luigi

negoziante di Roma.

Il sottoscritto vicecancelliere del tribunale di commercio di Roma avverte i creditori del fallimento di Luigi Sprega, i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento, che il signor giudice delegato agli atti del fallimento suddetto, con sua ordinanza in data d'oggi, li ha convocati pel trenta novembre corrente, alle ore una pomeridiane, nel qual giorno compariranno nella camera di consiglio di questo tribunale per deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 20 novembre 1874.

6625 Il vicecanc. ERMANNO PASTI.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA.

Si rende di pubblica ragione che io sottoscritto usciere ho notificato in questo giorno, a forma dell'art. 141 di procedura civile al signor marchese Angelo Gavotti, d'incognito domicilio e dimora, una sentenza resa a favore del sig. Alberto Paulsen ed a carico solidale dei signori Pietro Costa, Angelo e Girolamo Gavotti, dal vicepretore del 2° mandamento di Roma li 16 ottobre 1874, portante condanna dei suddetti signori a favore del predetto signor Paulsen, al pagamento di lire 564 37, agli interessi legali su detta somma ed alle spese della lite con clausola di provvisoria esecuzione.

Roma, 20 novembre 1874.

L'usciere del 2° mand. di Roma
6594 ANTONIO TIRLELTI.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

43ª SETTIMANA — Dal 22 al 28 ottobre 1874

6580

PROSPETTO dei prodotti col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1873	183,171 07	5,524 60	38,234 38	257,683 82	3,365 95	487,979 82	1369, 00	356 45
1874	219,580 11	10,962 75	51,252 26	227,298 40	2,115 55	511,209 07	1386, 00	368 84
Differenze 1874	+ 36,409 04	+ 5,438 15	+ 13,017 88	— 30,384 92	— 1,250 40	+ 23,229 75	+ 17, 00	+ 12 39
Dal 1° Gennaio.								
1873	8,461,436 08	286,346 08	1,495,702 50	6,692,714 15	89,657 86	17,025,856 67	1358, 61	12,531 82
1874	8,602,040 64	308,247 62	1,767,730 73	6,661,526 29	92,989 72	17,432,535 00	1386, 00	12,577 59
Differenze 1874	+ 140,604 56	+ 21,901 54	+ 272,028 23	— 31,187 86	+ 3,331 86	+ 406,678 33	+ 27, 39	+ 45 77

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1873	38,420 34	922 57	5,020 85	36,440 80	568 07	81,372 63	643, 00	126 55
1874	47,107 39	1,288 78	6,467 97	34,079 66	8,342 20	97,286 00	711, 00	136 83
Differenze 1874	+ 8,687 05	+ 366 21	+ 1,447 12	— 2,361 14	+ 7,774 13	+ 15,913 37	+ 68, 00	+ 10 28
Dal 1° Gennaio.								
1873	1,816,795 10	46,967 30	211,631 60	1,444,969 09	39,313 47	3,559,676 56	643, 00	5,536 04
1874	1,850,639 31	43,341 21	252,714 98	1,279,512 89	93,413 66	3,519,622 05	672, 66	5,232 39
Differenze 1874	+ 33,844 21	— 3,626 09	+ 41,083 38	— 165,456 20	+ 54,100 19	— 40,054 51	+ 29, 66	— 303 65

GENIO MILITARE - DIREZIONE DI ROMA

AVVISO D'ASTA

per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo su i prezzi di calcolo ai quali in incanto del 5 novembre corrente risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 5 stesso mese e del 17 ottobre prossimo passato:

Lavori per l'impianto del laboratorio litografico ad uso del Comitato d'Artiglieria e del Genio nel fabbricato del Gesù in Roma, per il complessivo ammontare di L. 15,000,

per cui dedotti il ribassi d'incanto di lire 0 90 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a L. 14,121 75.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, in via del Quirinale, n. 9, p° 1°, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati alle ore 10 a. m. del giorno 9 del venturo mese di dicembre sulle basi dei sovraindicati prezzi e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni 60 consecutivi a decorrere dalla data dell'ordine di esecuzione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la predetta Direzione e nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno esibire alla Commissione contemporaneamente alla presentazione dei partiti stessi i seguenti documenti:

1° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

2° Un attestato di persona dell'arte, confermato dal direttore del Genio militare locale, il quale sia di data non anteriore di mesi sei ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private;

3° Una ricevuta della Direzione suddetta costatante di aver fatto presso la Direzione stessa, ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato un deposito di L. 1500 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico italiano al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi tanto in effettivo contante od in rendita, quanto delle quitanze rilasciate dalle Tesorerie o Cassa di cui sopra dovranno essere fatti presso la Direzione suddetta dalle ore 9 alle 11 a. m. del giorno 8 dicembre p. v.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura della scheda ministeriale, base d'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il relativo deposito o presentata la ricevuta del medesimo e giustificata la loro moralità ed idoneità come sopra.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, di copia ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, li 21 novembre 1874.

Per la Direzione
Il Segretario: G. DEGABRIELE.

6605

SUNTO DI CITAZIONE.

Io sottoscritto usciere ad istanza della Compagnia d'assicurazioni l'*Unione*, rappresentata dal procuratore Alberto Rossi, ho citato i signori Giuseppe e Rosa Menardi d'incognito domicilio e dimora nella forma prescritta dall'articolo 141 di procedura civile a comparire insieme alla Ditta Caratti Borda ed altri citati nanti la sezione 1ª della Corte di appello di Roma nella udienza fissa del dì 30 dicembre p. v. per ivi sentir riformare la sentenza del tribunale di commercio di Roma, sezione feriale, secondo periodo, resa fra dette parti li 21 ottobre 1874 in ordine al preteso pagamento di lire quattromila duecentotredici, centesimi 67 in seguito di un incendio subito da essi Menardi nel loro magazzino in via Piè di Marmo.

Roma, li 21 novembre 1874.

FILIPPO GASPARRI
6612 usciere della R. Corte d'appello.

Estratto di decreto giudiziale

di dichiarazione di assenza.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Udine, nel giorno 18 settembre 1874, in camera di consiglio, ha dichiarato doversi assumere informazioni sul conto di Zacomer Giovanni fu Domenico di Coja e ne commise le più diligenti ricerche al R. pretore in Tarcento, il quale dovrà riferire nel termine di tre mesi.

6579 AVV. BARAZZUTTI GIACOMO.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA.

Si rende di pubblica ragione che io sottoscritto usciere ho notificato in questo stesso giorno a forma dell'art. 141 di procedura civile al sig. marchese Angelo Gavotti d'incognito domicilio e dimora una sentenza resa a favore della ditta Angelo Bianchi contro il medesimo sig. Gavotti dalla sezione feriale (2° periodo) del tribunale civile di Roma li 20 ottobre 1874 ammissiva d'interrogatorio deferito dalla ditta istante Bianchi al predetto sig. Gavotti come al tenore degli articoli riferiti in essa sentenza.

Roma, 18 novembre 1874.

L'usciere del tribunale civile e correzionale di Roma

6598 ENRICO MASTRELLI.

Alla Gazzetta d'oggi è annesso un Supplemento contenente Avvisi d'Asta ed Annunzi Giudiziari.

CAMERANO NATALE Gerente

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA